



*Istituto Statale Comprensivo di Porretta Terme
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado
via Marconi,61 – 40046 PORRETTA TERME –ALTO RENO TERME(BO)
tel. 0534/22448 – fax 0534/24414 - e-mail:BOIC832006@istruzione.it*

Circolare n. 222

Alto Reno Terme, 24 maggio 2019

Ai Docenti delle scuole secondarie di
Porretta Terme
Castel di Casio
e p/c personale ATA

OGGETTO: Consigli di classe mese di Giugno (scrutini) e adempimenti finali

I Consigli di classe sono convocati **presso la sede centrale dell'Istituto a Porretta Terme** nei seguenti giorni:

- **Venerdì 7 giugno classi terze:**
 - 3[^] A Castello 13.30/14.30**
 - 3[^] A 14.30/15.30**
 - 3[^] D 15.30/16.30**
 - 3[^] B 16.30/17.30**
 - 3[^] C 17.30/18.30**
- **Sabato 8 giugno classi prime e seconde:**
 - 1[^] A 9.00/9.45**
 - 2[^] A 9.45/10.30**
 - 2[^] B 10.30/11.15**
 - 1[^] A Castello 11.15/12.00**
 - 2[^] A Castello 12.00/12.45**
 - Pausa pranzo**
 - 1[^] B 14.00/14.45**
 - 1[^] C 14.45/15.30**
 - 2[^] C 15.30/16.15**

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione della relazione finale della classe.
3. Operazioni di scrutinio finale (giudizio d'idoneità e certificazione delle competenze alunni classi terze).

Si riportano di seguito alcune indicazioni inerenti gli scrutini finali:

Come è noto, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di rilascio della certificazione delle competenze. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità dell'anno scolastico il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione.**

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, **con adeguata motivazione** e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). **La non ammissione viene deliberata a maggioranza;** il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. E stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 *bis* del DPR n. 249/1998).

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO O CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Si ricorda che in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ed avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti

vate deroghe delibera dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

La scala decimale deliberata dal Collegio dei Docenti deve essere utilizzata in sede di scrutinio in egual misura da tutti i docenti al fine di garantire il principio di omogeneità.

La non ammissione alla classe successiva o all'esame finale deve essere deliberata esclusivamente con decisione assunta collegialmente dai docenti della classe in casi eccezionali e motivati. A tal fine i componenti del Consiglio di Classe che propongono la non ammissione degli alunni alla classe successiva dovranno verbalizzare i mezzi esperiti negli interventi particolari (recupero e/o sostegno) messi in opera nei confronti dei suddetti alunni, nonché un giudizio analitico che evidenzii il mancato raggiungimento di definiti prerequisiti in assenza dei quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.

In premessa, tuttavia, è bene ricordare che si concepisce la non ammissione:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.

Per quanto esplicitato si raccomanda una valutazione trasparente, ragionevole, rigorosa e puntuale che, anche in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi, tenga conto di documentati processi di miglioramento sia negli apprendimenti disciplinari che nel comportamento.

L'alunno del quale si sia considerata grave la situazione e che con decisione a maggioranza non sia stato ammesso fruirà, nell'anno successivo, di precoci e formalizzati interventi di recupero e/o sostegno.

La valutazione degli alunni con disabilità e con DSA sarà effettuata ai sensi dell'art. 11 D.Lgvo 62/2017. Per le classi terze con alunni DSA è opportuno che il consiglio preveda strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi da adottare durante le prove d'Esame.

Gli scrutini finali avvengono secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione o di attività alternativa.

Si raccomanda l'apposizione delle firme di tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe sui documenti relativi alle operazioni di scrutinio, ivi compreso il "tabellone" con i risultati della classe.

In sede di scrutinio il Coordinatore proporrà la relazione finale del Consiglio di Classe; dopo la lettura, il

documento, eventualmente modificato, verrà approvato collegialmente.

Per la valutazione del rendimento scolastico nelle singole discipline, ciascun docente propone la propria valutazione per ogni alunno, il Consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato con un voto numerico espresso in decimi. **In caso di disaccordo, si effettuerà la votazione palese che dovrà essere accuratamente verbalizzata.**

È necessario elencare nominativamente nel verbale di scrutinio gli alunni "Ammessi" e quelli "Non ammessi" precisando quali decisioni siano state prese "a maggioranza" e quali "all'unanimità".
Le "Non ammissioni" andranno puntualmente motivate e verbalizzate.

Prima di procedere allo scrutinio per ciascun alunno occorre validare l'anno scolastico (art. 11 comma 1 D.Lgs. n.59/2004) indicando accanto al nominativo il numero delle assenze. Il Consiglio può, per singoli casi eccezionali e in relazione ai criteri adottati, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite delle assenze.

In sede di scrutinio delle terze classi il Consiglio avvanzerà richiesta di prove differenziate per gli alunni certificati e di strumenti compensativi per gli alunni DSA. Tale richiesta dovrà essere a suo tempo autorizzata dalla Commissione esaminatrice in occasione della riunione preliminare.

Si ricorda infine che tutto il personale della scuola ha il dovere di mantenere **il segreto d'ufficio**, che comprende anche l'obbligo di non fornire preventivamente a terzi informazioni su atti ed operazioni degli Organi Collegiali.

Gli orari indicati per la valutazione finale di ogni classe non possono essere considerati tassativi, in quanto subordinati ai tempi necessari per confrontare opinioni, deliberare i voti, definire il giudizio globale e/o d'idoneità.

Comunicazione alla famiglia

Il coordinatore provvederà a comunicare **a mezzo fonogramma** alla famiglia la non ammissione in un momento antecedente alla pubblicazione dei risultati e convocando i genitori per dare comunicazione della motivazione della decisione assunta dal Consiglio di classe.

Allegato 1 modello relazione finale

Allegato 2 criteri di ammissione alla classe successiva

Allegato 3 criteri d'esame.

La Dirigente Scolastica

Emanuela Cioni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell' art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93)